



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI VILLAFRANCA PADOVANA

Via Taggì di Sopra, 12 - 35010 VILLAFRANCA PADOVANA - (PADOVA) - Tel. 049-9050325

Cod.Mecc. PDIC86400L - C.F. 80027390287 - Cod. Univoco UFIJB6

Sito internet: <https://icvillafrancapadovana.edu.it>

e-mail: pdic86400l@istruzione.it - pec: pdic86400l@pec.istruzione.it



Circolare n. 15 – a.s. 2023/24

Villafranca Padovana, 31 ottobre 2023

Ai Docenti
Al personale ATA

Al sito web
Agli atti della scuola

OGGETTO: Incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi del personale dipendente della scuola

Gentili docenti e personale ATA,

con la presente si riepilogano le norme e le condizioni che regolano le materie in oggetto. Si allegano i modelli per le comunicazioni e le richieste.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Art. 53 del D.lgs n. 165 del 30.03.2001 *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;*
- Art. 508 del D.Lgs. 297 del 16.4.1994 *Testo Unico in materia di istruzione;*
- Art. 60 e segg. del DPR n.3 del 10.01.1957 *Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.*
- Nota MIUR n.1584 del 29.7.2005
- Art.1 commi 60 e 61 della Legge 662/1996
- Art. 39 comma 9 CCNL Scuola 2006-2009

Disposizioni generali ed incompatibilità

- I dipendenti pubblici sono tenuti al dovere di esclusività della prestazione essendo a servizio esclusivo della Nazione (art. 98 Cost.).
- Ai sensi dell'art. 53 comma 7 del D.lgs 165/2001, i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Gli incarichi per i quali si richiede l'autorizzazione allo svolgimento devono necessariamente ricoprire il carattere della saltuarietà, temporaneità ed occasionalità, e comunque devono essere considerati un'eccezione rispetto al prevalente e generale principio di incompatibilità.
- Non sono comunque consentite le attività che possono procurare nocimento all'immagine o al prestigio dell'Ente. Sono, altresì, incompatibili le prestazioni che possano interferire con i compiti istituzionali dell'Ente di appartenenza del dipendente determinando conflitti di interessi.
- Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto. Il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il Dirigente scolastico, comunicando il nome degli alunni e la loro provenienza. Nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private.

Attività consentite senza necessità di autorizzazione

E' consentito l'espletamento di incarichi, senza autorizzazione o preventiva comunicazione, anche se compensati sotto qualsiasi forma, per le fattispecie sotto indicate:

- a) collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili quando tali prestazioni non si traducano in attività continuativa o professionale implicante rilevante impegno operativo e costante applicazione;
- b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali svolta in forma non professionale;
- c) partecipazione a convegni e seminari in qualità di relatori svolta in forma non professionale;
- d) casi in cui sia corrisposto unicamente il rimborso delle spese documentate ove l'attività non sia di intensità tale da costituire attività prevalente o, comunque, pregiudizievole per l'attività assolta nell'ambito del rapporto di lavoro con l'amministrazione;
- e) casi in cui il dipendente, per assolvere l'incarico, venga posto in posizione di aspettativa o di comando senza oneri per l'ente;
- f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- g) le attività di formazione diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.

Attività comunque non consentite

Il personale con rapporto a tempo pieno o a tempo parziale, con orario superiore al 50%, non può esercitare il commercio, l'industria, l'artigianato, né alcuna professione, né assumere impieghi, né assumere incarichi di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co e/o co.co.pro.), né accettare cariche in società costituite a fini di lucro tranne che si tratti di società, aziende o enti per i quali la nomina è riservata all'Amministrazione. Il divieto concerne anche l'appartenenza a società commerciali e di persone se alla titolarità di quote di patrimonio siano connessi, di diritto, compiti di gestione per la realizzazione dell'oggetto sociale.

Svolgimento di libere professioni da parte dei docenti

Al solo personale docente (art.508 comma 15 del DLgs 297/1994) è consentito lo svolgimento di libere professioni con iscrizione ad albi od ordini, che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio, previa autorizzazione del Dirigente scolastico.

Attività consentite ai dipendenti in part time con orario non superiore al 50%

Il dipendente in regime di part-time, con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, previa comunicazione e autorizzazione, può svolgere:

- a) attività di lavoro subordinato od autonomo per soggetti privati o pubblici, purché non arrechino pregiudizio alle esigenze del servizio di appartenenza e non siano incompatibili con le mansioni allo stesso assegnate;
- b) attività professionali con iscrizione ad albi od ordini purché non con pubbliche Amministrazioni, ed escluso ogni patrocinio in controversie nelle quali sia parte un ente pubblico;
- c) partecipazione a società di persone e di capitale, qualunque ne sia la natura e la carica ricoperta, fatti salvi i conflitti di interesse tra l'attività amministrativa e quella societaria.

Un cordiale saluto,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Francesca Rosati

*(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 del DLgs 39/1993)*